

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GIUGNO 2019

(ESTRATTO

proposta di modifiche da apportare allo Statuto sociale necessarie ad allineare lo statuto dell'Associazione alle previsioni contenute nel d.lgs. n.117/2017, recante Codice del Terzo Settore)

In data 20 giugno 2019 alle ore 16:30 in Perugia presso via Ruggero Grieco, 14 (domicilio del Presidente), si è riunito senza formale convocazione il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale Asimmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche per deliberare sul seguente. La riunione è avvenuta in modalità telematica.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione modifiche statutarie necessarie ad allineare lo statuto dell'Associazione alle previsioni contenute nel d.lgs. n.117/2017, recante Codice del Terzo Settore

(...)

Sono presenti in skype-conference i Consiglieri Vladimiro Giacchè e Giuseppe Sigillò Massara. Assume la presidenza della riunione il Presidente Benedetto Ponti, che chiama a verbalizzare come segretario Giuseppe Sigillò Massara. Il Segretario ha constatato l'identità dei partecipanti alla riunione. Il Consiglio è quindi presente al completo e formalmente riunito e valido.

1. Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno "Esame ed approvazione modifiche statutarie necessarie ad allineare lo statuto dell'Associazione alle previsioni contenute nel d.lgs. n.117/2017, recante Codice del Terzo Settore".

Preliminarmente, il Consiglio prende atto che la disciplina legislativa in questione (art. 101, comma 2) prevede che le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla disposizioni legislative del Codice, inderogabili o derogabili tramite espressa previsione statutaria, sono adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Pertanto, le modifiche adottate con la presente deliberazione saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Si passa all'esame ed alla discussione delle modifiche da introdursi. Dopo ampia ed analitica discussione, il Consiglio adotta le seguenti determinazioni e modifiche allo statuto dell'Associazione:

- a) quanto alle indicazioni cui all'art. 6 del Codice, inerenti la facoltà di svolgere attività secondarie qualora espressamente autorizzate dallo statuto e se strumentali alle attività principali dell'ente, si ritiene che l'attuale testo dell'art. 4 dello statuto dell'associazione sia già in linea con quanto disposto dalla norma, e pertanto non vengono apportate modifiche.
- b) Quanto alla previsione di cui all'art. 35, co. 5 del Codice, che rende obbligatorio l'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo A.P.S., essa è già soddisfatta dall'art. 1 dello statuto vigente.

- c) All'art. 3, primo periodo, dopo la parola "svolgere", inserire le parole: " , con finalità civiche e di interesse generale," (art. 4 del Codice del terzo settore)
- d) All'art. 4, primo periodo, all'inizio, inserire il seguente periodo: "Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 177/2017 (cd. Codice del Terzo settore), l'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, nell'ambito delle seguenti tipologie generali di attività:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5., co. 1, lett. h) del Codice del Terzo settore);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5., co. 1, lett. d) del Codice del Terzo settore);
 - formazione universitaria e post-universitaria (art. 5., co. 1, lett. g) del Codice del Terzo settore)."
- e) All'art. 30, alla fine inserire il seguente capoverso: "Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" (art. 8 del Codice del terzo settore)
- f) All'art. 31, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, anche eventualmente riportati a nuovo, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale quali declinate dallo statuto sociale, nonché di quelle ad esse direttamente accessorie o strumentali". (Art. 8 del Codice del terzo settore). (art. 8 del Codice del terzo settore)
- g) All'art. 33, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 9 del Codice del Terzo settore". (art. 9 del Codice del terzo settore)
- h) All'art. 22, secondo periodo, punto 5, dopo la parola "Assemblea" inserire la seguente frase " ; l'eventuale carattere secondario e strumentale di alcune delle attività svolte è documentata in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio". (art. 13 del Codice del terzo settore)
- i) All'art. 32, dopo il primo capoverso è inserito il seguente periodo: "Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a 220.000,00 euro, il Tesoriere redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica eventualmente predisposta dalle amministrazioni competenti". (art. 13 del Codice del terzo settore).
- j) All'art. 8, primo periodo, dopo il capoverso "godere dell'elettorato attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto", inserire: "- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata, e secondo le modalità indicate dal regolamento.

Richieste reiterate o manifestamente pretestuose giustificano in ogni caso il rifiuto o il differimento della richiesta”. (art. 15 del Codice del terzo settore)

- k) All’art. 8, primo periodo, al secondo trattino, dopo la parola “Regolamento” inserire le seguenti parole: “Il diritto di voto spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati”. (art. 24 del Codice del terzo settore)
- l) All’art. 7, Il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’ammissione a socio è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell’aspirante socio. L’esito della richiesta è comunicato all’aspirante socio entro un tempo congruo. L’aspirante socio può appellarsi entro sette giorni al Presidente dell’Associazione perché si pronunci sulla deliberazione di rigetto della domanda di Ammissione. Il Presidente si pronuncia entro un termine congruo.” (art. 23 del Codice del terzo settore).
- m) All’art. 17, comma 1, alla “sede ordinaria” aggiungere il seguente trattino: “- può adottare un regolamento sul funzionamento dei lavori assembleari, su proposta del Presidente”. (art. 25 del Codice del terzo settore)
- n) All’art. 3, dopo il punto finale, è inserito il seguente periodo: “L’associazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 35, co. 1 del Codice del Terzo settore, persegue le finalità statutarie avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”.

Dopo l’art. 29, è inserito un “Art. 29-bis. Al ricorrere delle condizioni di legge, in particolare con riferimento all’art. 30, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore, il Consiglio direttivo nomina un organo di controllo in composizione monocratica, per l’esercizio dei pertinenti compiti di cui al medesimo art. 35 del Codice”